

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2753

—
ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1327)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

—
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti
con il territorio di Taiwan

—
*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 novembre 2014*

A pagina 20, dalla tredicesima alla ventiquattresima riga, il comma 2 dell'articolo 19 del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica deve intendersi sostituito dal seguente:

« 2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è imponibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è imponibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità. ».

